



**UNIONE DEI COMUNI  
TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO**  
(Provincia di Perugia)

**CENTRALEUNICADICOMMITTENZA**

*cuc@unionecomuni.pg.it*

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE PROG-248-PR-3 ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) DEL COMUNE DI MASSA MARTANA. PERIODO 1 MARZO 2025 - 31 DICEMBRE 2026. CIG: B52F50D00B, CUP: J71H24000040001.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSE**

Con DETERMINAZIONE n. 61 (R.G.380) del 29-10-2024 il Comune di Massa Martana (PG) ha deciso di procedere all'espletamento di gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del progetto territoriale PROG-248-PR-3 aderente al sistema di accoglienza e integrazione (SAI) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta utilizzando la piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di soli criteri qualitativi.

Il Luogo di svolgimento è l'ambito territoriale del Comune di Massa Martana (PG) Codice NUTS: ITI21.

CPV 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio

**CIG: B52F50D00B;**

**CUP: J71H24000040001;**

Il Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Responsabile del Servizio Affari Generali del comune di Massa Martana, Dr. Francesco Nicolao.

Si riportano di seguito le norme per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le modalità di compilazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione che verrà seguita dalla Stazione Appaltante.

**Art. 1 Piattaforma telematica**

**1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione**

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs n.36/2023) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte e di

aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che lo scambio di informazioni comunicazioni, come meglio specificato nel “Disciplinare Telematico”. Per partecipare alla procedura in oggetto, l’Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi e nel “Timing di gara”.

Gestore del sistema: Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono:0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: [imprese@net4market.com](mailto:imprese@net4market.com).

## **1.2 Dotazioni Tecniche**

Si rimanda a quanto specificato nel Disciplinare telematico.

## **1.3. Registrazione degli operatori economici**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma. La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

## **Art. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta, costituita da:
  - Modello A - Domanda di partecipazione e contestuale Dichiarazione sostitutiva;
  - Modello B – Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria;
  - Modello C- dichiarazione presa atto prezzo fisso;
  - Modello D - dichiarazione disponibilità strutture;
  - Modello E - scheda descrittiva strutture;
  - Modello F - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO O.T
4. Disciplinare Telematico e Timing di Gara;
5. Piano Finanziario Preventivo
6. Allegato D informativa privacy per appalti pubblici, servizi e forniture;
7. capitolato speciale d’appalto;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul PORTALE ACQUISTI UMBRIA, raggiungibile al seguente link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc)

### **2.2 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica esclusivamente per mezzo della funzione “**Comunicazioni**” presente sulla piattaforma nell’interfaccia “dettaglio” della presente procedura. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente selezione.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite in tempo utile rispetto alla scadenza della presentazione delle offerte. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

### **2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento EIDAS.: Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella funzione "**Comunicazioni**" presente sulla piattaforma nell'interfaccia "dettaglio" e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno messe a disposizione, in forma anonima, a tutti i concorrenti tramite la Piattaforma, mediante integrazione della documentazione della procedura.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **Art. 3 – Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in Lotti**

L'appalto è articolato in un unico lotto, dal momento che lo stesso persegue la realizzazione di un unico progetto, è rivolto ad una unica categoria di beneficiari, è destinatario di un unico finanziamento e assoggettato agli stessi obblighi amministrativi e pertanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, per le caratteristiche del servizio e le sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del progetto territoriale PROG-248-PR-3 aderente al sistema di accoglienza e integrazione (SAI) del comune di Massa Martana per il biennio 2025-2026.

<b>OGGETTO</b>	<b>CODICE CIG</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA PER 22 MESI</b>
<b>procedura di gara aperta per l'individuazione del</b>	<b>CIG: B52F50D00B</b>	€ 500.008,10

<b>soggetto attuatore per la realizzazione dei servizi di accoglienza ed integrazione nell'ambito del progetto territoriale prog-248-pr-3 aderente al sistema di accoglienza e integrazione (sai) del comune di massa martana.periodo 1 marzo 2025 - 31 dicembre 2026. CIG: B52F50D00B, CUP: J71H24000040001.</b>		
---	--	--

Ai soli fini del computo del valore dell'appalto ex art. 14, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 1.036.467,50 come di seguito indicato:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di assistenza sociale con alloggio 2025/2026	85311000-2	P	
A) Importo a base di gara per 24 mesi				<b>€ 500.008,10</b>
Eventuale quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento (dal secondo anno)				<b>€ 54.718,27</b>
<b>14)</b> Eventuale proroga di 12 mesi ex articolo 120 comma 10 D.lgs. 36/2023				<b>€ 273.591,35</b>
<b>15)</b> Eventuale proroga tecnica di 5 mesi D.lgs. 36/2023				<b>€ 113.996,39</b>
<b>16) B)</b> Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				<b>0</b>
<b>17)</b> Valore globale stimato				<b>€ 942.314,11</b>

Il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base del Piano Economico Finanziario, allegato al CSA, sulla base delle risorse assegnate al Comune di Massa Martana, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, con Decreto del Ministero dell'Interno n. 29306 del 01/07/2024.

Tale importo non è soggetto a ribasso d'asta - atteso che l'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 - ed è da intendersi comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione e alla realizzazione delle azioni progettate, per cui l'Aggiudicatario con tale importo si riterrà compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il contratto è stipulato a misura.

Il Committente riconoscerà al soggetto gestore affidatario del servizio il corrispettivo per i beneficiari effettivamente ospitati, per il numero di giorni di effettiva permanenza nei servizi, al netto di eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione, fino a concorrenza del valore annuo di progetto assegnato

dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 29306 del 01/07/2024, al netto delle somme nella disponibilità della stazione appaltante sopra indicate.

Si precisa che il Committente non garantisce alcun numero minimo di beneficiari richiedenti asilo poiché l'assegnazione ai Comuni titolari di progetto avviene direttamente dal Servizio Centrale SAI.

Per l'affidamento del presente servizio non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di affidamento di servizio la cui esecuzione non si svolge presso sedi del Comune di Massa Martana. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato ammontanti ad € 115.840,00 (Equipe multidisciplinare e consulenze; le modalità di calcolo dell'importo sono indicate nel Piano Economico Finanziario allegato del Capitolato speciale di appalto d'ora in poi CSA).

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 T151.

L'appalto è finanziato con risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA) – Ministero dell'Interno secondo il DM 18.11.2019 e il DM n. 29306 del 01/07/2024.

#### **4 Modifica del contratto in fase di esecuzione e revisione dei prezzi**

Il Comune si riserva di avviare il servizio sotto riserva di legge. Si precisa che si intende avvalersi della facoltà della proroga del contratto per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante e l'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'appaltatore almeno un mese prima della scadenza del contratto nell'ipotesi che venga chiesta e autorizzata da parte del Ministero la prosecuzione del progetto.

Ci si riserva di avvalersi della proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, a seguito di relativa autorizzazione del Ministero, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un massimo di sei mesi.

**Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Sono esclusi il rinnovo e/o proroga taciti.

**Per la revisione dei prezzi** si rinvia all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto e all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 5– Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti del Terzo Settore come individuabili in base all'art. 5 della L. 328/2000, al DPCM 30 marzo 2001 e al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 4 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **Art. 7- Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) versione 2 secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023. per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 100 comma 1) lettera a) del Decreto Legislativo n. 36/2023, dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:

- a) *possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri...e ....Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI....il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati;*
- b) (solo per le Cooperative sociali) Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Fatturato globale conseguito negli ultimi 3 anni finanziari disponibili pari almeno ad Euro 1.036.467,50 comprensivi di IVA.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore che dimostri un'adeguata solidità finanziaria ed è comunque tale da non escludere dalla procedura le piccole e medie imprese.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 87, comma 3 e Allegato II.8 del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



### **7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

- una esperienza consecutiva almeno biennale realizzata nell'ultimo quinquennio (2019-2024), - debitamente documentata nell'accoglienza degli stranieri come previsto dal comma 2 articolo 10 delle Linee guida allegate al Decreto Ministero dell'Interno 18/11/2019.
- libere da vincoli e pienamente e immediatamente fruibili alla data prevista dall'ordinazione delle prestazioni inviata dal Comune successivamente all'aggiudicazione, ovvero alla data di stipula del contratto;
- conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- destinate esclusivamente al progetto SAI;
- essere in possesso della certificazione di agibilità o Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
- essere in possesso delle certificazioni relative agli impianti.
- Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 87, comma 3 e Allegato II.8 del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- in caso di gestione privata ogni altra documentazione utile a comprovare la gestione diretta di strutture di ricovero di animali da affezione.

#### **7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei (A.T.I. - A.T.S. - R.T.I.), consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di iscrizione di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento (ATI – ATS -RTI) ovvero indicati come esecutori dal consorzio o GEIE o dal contratto di rete.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Per quanto attiene al requisito della capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 va tenuto conto della particolare natura dell'appalto e della speciale regolamentazione da parte del Ministero dell'interno contenuta del D.M. 18.11.2019; la disciplina dell'art. 68 del Codice trova solo parziale attuazione in quanto compatibile. Il requisito della biennale e consecutiva esperienza maturata richiesto deve essere posseduto da tutti gli enti consorziati, associati o raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili:**

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di iscrizione di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Per quanto attiene al requisito della capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 va tenuto conto della particolare natura dell'appalto e della speciale regolamentazione da parte del Ministero dell'interno contenuta del D.M. 18.11.2019; la disciplina dell'art. 67 del Codice trova solo parziale attuazione in quanto compatibile. Il requisito della biennale e consecutiva esperienza maturata richiesto deve essere posseduto dal soggetto attuatore.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7.6 Verifica dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione se questi sono presenti nel FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 7.7 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, all'Albo delle società cooperative e al RUNTS.

Tenuto conto della particolarità della prestazione oggetto di appalto e di quanto disposto dall'art. 10 dell'Allegato A al D.M. 18.11.2019 del Ministero dell'Interno, ai sensi del comma 11 dell'art. 104 del Codice, i concorrenti singoli o associati debbono svolgere direttamente le prestazioni oggetto di contratto. Pertanto **non è ammesso l'avvalimento per il requisito dell'esperienza biennale richiesto al paragrafo 7.3.**

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché quello di cui al paragrafo 7.3 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

La documentazione che il candidato deve produrre è elencata al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

### **Art. 8 - Subappalto**

È consentito il subappalto con modalità, termini e limiti di cui all'art.119 del D. Lgs. 36/2023. Ogni modifica del contraente originario, di norma non consentita, se riconducibile ai soli casi previsti ai sensi dell'art.120 del D. Lgs. 36/2023 nonché di specifiche norme di Codice Civile, potrà essere disposta solo a seguito di specifica autorizzazione del RUP previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale per la verifica di assenza di impedimenti oggettivi e soggettivi a contrarre del subentrante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle stesse (trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai lavoratori in subappalto vanno garantite le stesse tutele economiche e normative previste per i lavoratori dell'appaltatore.

### **Art 9. - Garanzia Provvisoria**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'importo posto a base di gara indicato al paragrafo 3 ovvero € 18.846,28.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

IBAN: IT25R0306938520000000046601;

Tesoreria Comunale: INTESA SANPAOLO - AGENZIA MASSA MARTANA.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

N.B. La garanzia deve avere come beneficiario il Comune di Massa Martana ed avere la seguente causale: "Comune di Massa Martana – Garanzia provvisoria affidamento servizio SAI – CIG B52F50D00B".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato: <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti, nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **Art. 10 - Sopralluogo**

Non è previsto l'obbligo del sopralluogo.

#### **Art. 11 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo dovuto all'Autorità, conformemente alla Delibera ANAC 19 dicembre 2023 n. 610 recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024”

#### **Art. 12– Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la **Piattaforma**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non **oltre le ore 23,45 del giorno domenica 16 febbraio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

**Pertanto, verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione.**

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, (per esempio ea mero titolo esemplificativo e non esaustivo), a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o

disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta nel Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

### **11.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, per l'invio dell'offerta, così composta:

**A** – **Documentazione Amministrativa:** come meglio precisato al successivo paragrafo;

**B** – **Offerta tecnica:** come meglio precisato al successivo paragrafo;

**C** – **Offerta Economica:** come meglio precisato al successivo paragrafo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante e-mail inviata al Concorrente all'indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ in e Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, oppure corredata da dichiarazione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione, si applica il soccorso istruttorio.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, laddove venga richiesto l'invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la modulistica di gara è reperibile nella Piattaforma.

**In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la copia della relativa procura.**

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla suindicata Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

### **Art. 12.1 – Soccorso Istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **Art. 13 – Documentazione Amministrativa**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. Modello A - Domanda di partecipazione e contestuale Dichiarazione sostitutiva;
2. Modello B – Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria;
3. Modello C- dichiarazione presa atto prezzo fisso;
4. Modello D - dichiarazione disponibilità strutture;
5. Modello E - scheda descrittiva strutture;
6. Modello F - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO O.T
7. Dimostrazione dell'avvenuto Pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 a corredo della domanda di partecipazione;
8. Certificazione ISO 9001:2015;
9. Elenco Servizi svolti
10. Cauzione provvisoria;

**1) Domanda di partecipazione alla gara, e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000**, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al “**Modello A**” (che riporta tutti i **requisiti minimi necessari per l'ammissibilità alla gara**) allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:**
  - di possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D. Lgs. n. 385/1993 ed o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs 267/2000 e ss.m.ii,
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad:

- applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
  - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

\*\*\*

**2) Dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023** rese dai soggetti, indicati al comma 3 del medesimo articolo<sup>1</sup>, diversi dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, da redigersi secondo il Modello **Allegato B**, in alternativa, avendone diretta conoscenza, l'assenza di tali preclusioni potrà essere dichiarata, per conto degli stessi soggetti, direttamente dal soggetto firmatario della domanda compilando le relative voci presenti nel modello **Allegato A**.

\*\*\*

**3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, in formato elettronico e firmato digitalmente compilato utilizzando il format messo a disposizione dalla piattaforma. Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa. In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE

Il DGUE deve essere predisposto e presentato:

- Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, anche nell'ipotesi di avvalimento.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

---

\*\*\*

#### **4) Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

\*\*\*

#### **5) Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento MODELLO C
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

\*\*\*

#### **6) Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le relative quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- le relative quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le relative quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A*

**N.B.: Le imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, dovranno, altresì, indicare, NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.**

\*\*\*

7) Dimostrazione dell'avvenuto Pagamento dell'**imposta di bollo del valore** di € 16,00 a corredo della domanda di partecipazione secondo le Modalità di cui al precedente punto **13.1** ultimo periodo,

\*\*\*

8) **certificazione ISO 9001:2015** - di cui all'art.7 "Requisiti di idoneità professionale" di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;

\*\*\*

9) **Elenco Servizi svolti di cui all'art.7** "Requisiti di capacità tecnica e professionale" di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;

\*\*\*

10) **Cauzione provvisoria** pari al 2% del valore complessivo stimato dell'appalto, e precisamente di importo pari ad Euro 18.846,28 da stipularsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Verrà quindi svincolata o restituita all'atto della stipula del contratto di appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

11) **mezzi di prova dei requisiti** indicati al punto 7 del presente disciplinare.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento allegato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte".

#### **Art. 14 – Offerta Tecnica**

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante, l'offerta tecnica costituita da una relazione illustrativa riferita alle caratteristiche dell'offerta di cui agli elementi indicati al successivo art. **16.1.**

L'offerta tecnica proposta non deve contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

#### **Art. 15–Offerta Economica**

Il concorrente **non deve formulare un'offerta economica rispetto al prezzo fisso indicato dalla Stazione Appaltante.**

A sistema, nello spazio "OFFERTA ECONOMICA" vanno caricati i seguenti documenti:

- Dichiarazione di presa d'atto del prezzo fisso indicato al paragrafo 3.2 che precede secondo il modello allegato (modello C), con indicazione dei costi aziendali per la sicurezza e del costo complessivo della manodopera, riferiti al progetto tecnico offerto;

- Piano dei costi annuo secondo il modello allegato (Modello F) contenente il dettaglio dei costi per i singoli servizi di accoglienza integrata redatto nel rispetto delle indicazioni del "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" (Agosto 2018) e del "Manuale unico di rendicontazione" indicati al paragrafo 16 che precede nonché del Capitolato speciale d'appalto e del progetto tecnico presentato.

Il suddetto Piano dei costi deve essere presentato al solo fine di valutare la fattibilità economica del progetto tecnico offerto, anche al fine del possibile esercizio della facoltà di verifica della congruità dell'offerta come previsto al paragrafo 23 del presente disciplinare.

I predetti documenti devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, gli stessi dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

La presentazione e il caricamento della documentazione economica dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico allegato.

Non trattandosi di offerta economica rispetto alla predetta documentazione è attivabile, ove necessario, il soccorso istruttorio. **Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice** Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art. 16 – Criterio di Aggiudicazione**

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 D.Lgs.36/2023 individuata sulla base di soli criteri qualitativi.

Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio offerte tecnica max punti 100

Per un totale di punti max 100.

### **16.1 Valutazione dell'offerta tecnica**

**(Massimo punti 100)**

I concorrenti dovranno redigere un progetto di organizzazione e di gestione del servizio redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate, composto di un numero massimo di 4 fogli in modalità fronte retro (totale facciate 8), formato A/4, suddiviso nelle seguenti parti:

	<b>ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA</b>	<b>PUNTI 100</b>
<b>A</b>	<b>QUALITA' GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>	<b>MAX 63 PUNTI</b>
<b>A1</b>	<b>Modalità di svolgimento dei servizi minimi garantiti (Rif. Art. 34 delle Linee Guida approvate con il D.M. 18 novembre 2019):</b> 1. Modalità di erogazione del servizio di accoglienza materiale 2. Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistico-culturale 3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio 4. Insegnamento della lingua italiana ed inserimento scolastico per i minori 5. Formazione e riqualificazione professionale 6. Orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo 7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 9. Orientamento e accompagnamento legale 10. Tutela psico-socio-sanitaria.  <i>Per i predetti servizi minimi indicati si valuterà l'eshaustività, la chiarezza espositiva, la rispondenza delle azioni proposte alle Linee Guida.</i>	<b>Max 50 punti</b> (D)



A2	<p><b>Capacità della proposta progettuale di inserirsi nel sistema di welfare locale e di promuovere una rete a livello locale intorno al progetto</b></p> <p><i>Il concorrente dovrà illustrare le attività proposte per la creazione di una rete mirante a coinvolgere nell'attuazione del programma di sostegno ai beneficiari, tutti gli enti pubblici e privati attivabili sul territorio. Sarà valutata la capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente ad Enti pubblici e del terzo settore.</i></p> <p><i>Si valuterà, sulla base degli elementi descrittivi forniti dal concorrente, la rete con altri soggetti del territorio (anche non direttamente coinvolti nella gestione del servizio) di cui dispone a sostegno delle finalità del progetto, nonché la capacità della stessa di inserirsi nel sistema dei servizi in favore della popolazione immigrata presenti sul territorio.</i></p> <p><i>Saranno valutati, oltre alle modalità di raccordo con altri servizi/progetti sia pubblici che privati esistenti o in corso di attivazione, il numero, la qualità/esperienza dei partner e le risorse o il supporto che potranno fornire alla riuscita del progetto.</i></p>	<p><b>Max 10 punti</b></p> <p>(D)</p>
A3	<p><b>Capacità di costruire strategie efficaci per la definizione dei progetti di uscita dall'accoglienza</b></p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>modalità e strategie previste per l'uscita dai progetti di accoglienza in termini di continuità di supporto e prevenzione dei rischi di ricaduta nel bisogno assistenziale</i></li> <li>- <i>modalità e strategie previste per la creazione di reti di supporto nel processo di integrazione territoriale</i></li> </ul>	<p><b>Max 3 punti</b></p> <p>(D)</p>
B	<p><b>QUALITA' GESTIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO</b></p>	<p><b>MAX 30 PUNTI</b></p>
B1	<p><b>Programma di gestione tecnico-organizzativa: coordinamento e monitoraggio</b></p> <p>Il concorrente dovrà illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> le modalità di svolgimento delle azioni di monitoraggio quali-quantitativo delle attività anche ai fini della elaborazione dei report richiesti</li> <li><input type="checkbox"/> le modalità di espletamento delle funzioni di coordinamento</li> <li><input type="checkbox"/> le modalità di rendicontazione delle spese e di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie</li> <li><input type="checkbox"/> le modalità di raccolta, archiviazione e gestione e aggiornamento dei dati e delle informazioni</li> <li><input type="checkbox"/> la predisposizione dei report delle attività svolte.</li> </ul> <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>aderenza alle Linee Guida di cui al D.M. 18 novembre 2019, al Manuale Operativo e al Manuale di Rendicontazione;</i></li> <li>- <i>completezza tecnica;</i></li> <li>- <i>correttezza/fattibilità delle azioni indicate</i></li> <li>- <i>l'efficacia e la funzionalità delle modalità di verifica e monitoraggio</i></li> </ul>	<p><b>Max 6 punti</b></p> <p>(D)</p>

<b>B2</b>	<p><b>Personale impiegato nella realizzazione del progetto</b></p> <p>- modalità organizzative del lavoro e strumenti di gestione per la programmazione e attuazione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata e piano della formazione.</p> <p><i>Il concorrente dovrà indicare le modalità di organizzazione degli operatori coinvolti nel progetto, il numero, le qualifiche e i ruoli, nonché le modalità di comunicazione, la condivisione e partecipazione alle scelte anche in relazione a situazioni di criticità, nonché il piano di formazione proposto durante tutta la durata contrattuale.</i></p> <p>Saranno oggetto di valutazione la composizione dell'equipe, l'efficacia delle modalità organizzative, di coordinamento e di gestione proposte, nonché la loro adeguatezza rispetto all'oggetto della prestazione; ogni ulteriore elemento proposto ritenuto apprezzabile rispetto all'oggetto delle prestazioni.</p> <p>- Presenza di almeno un operatore addetto alla gestione della Banca dati con almeno 4 anni di esperienza nella gestione di una banca dati Sai (T)</p> <p>- Presenza di operatori e mediatori culturali specializzati addetti ai servizi di accoglienza con esperienza di almeno 36 mesi continuativi maturata nei servizi di accoglienza della rete SAI (T)</p>	<p><b>Max 8 punti</b> (D)</p> <p><b>2 punti</b> (al concorrente in possesso del requisito)</p> <p>Punti 1 attribuiti per ogni operatore/mediatore e proposto con curriculum rispondente al criterio, <b>fino ad un massimo di 3 punti</b></p>
<b>B3</b>	<p><b>Qualità dell'accoglienza dei nuclei familiari</b></p> <p><i>Saranno oggetto di valutazione le modalità di accoglienza dedicata rivolte ai nuclei familiari con figli minori e non</i></p>	<p><b>Fino ad un massimo di 3 punti</b></p>
<b>B4</b>	<p><b>Qualità dell'insegnamento della lingua italiana</b></p> <p>Sarà oggetto di valutazione la qualità dell'insegnamento della lingua italiana con riferimento a metodologie innovative utilizzate per l'insegnamento della lingua italiana e finalizzate alla massima partecipazione al percorso di apprendimento dei beneficiari, con particolare attenzione ai beneficiari con basso livello di istruzione e particolari difficoltà, nonché all'utilizzo di insegnanti in possesso di specializzazioni per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri.</p>	<p><b>Fino ad un massimo di 3 punti</b></p>
<b>B5</b>	<p><b>MODALITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE</b></p> <p>Saranno oggetto di valutazione l'efficacia, l'adeguatezza e la funzionalità delle modalità proposte rispetto alla prestazione da rendere, oltre ad ogni ulteriore elemento proposto ritenuto apprezzabile rispetto all'oggetto delle prestazioni oggetto di gara.</p>	<p><b>Max 5 punti</b></p>
<b>C</b>	<p><b>SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERI</b></p>	<p><b>MAX 7 PUNTI</b></p>
<b>C1</b>	<p><b>PROPOSTE PER SERVIZI AGGIUNTIVI ED ACCESSORI:</b> Proposta di concrete iniziative finalizzate alla adesione partecipata e responsabile degli ospiti a programmi/progetti di pubblica utilità/impegno civile, attività di volontariato, preferibilmente in rete con i servizi territoriali e le istituzioni pubbliche o private, servizi migliorativi ed innovative ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato d'appalto.</p> <p><i>Sarà valutata la pertinenza, la fattibilità, la chiarezza e la misurabilità, la quantità e la qualità delle proposte presentate.</i></p>	<p><b>Max 7 punti</b></p>

## 16.2 Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o

assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto con attribuzione dei punti di cui al corrispettivo riquadro della tabella.

Il punteggio relativo ad ogni singolo criterio "D" sarà attribuito secondo una gradualità di valutazione ottenuta dall'applicazione dei coefficienti indicati:

- ottimo 1;
- buono 0,75;
- discreto 0,50;
- appena sufficiente 0,25;
- insufficiente 0.

A tal fine, si precisa quanto che:

- la valutazione sarà ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione delle prestazioni da rendere in esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.
- la valutazione sarà buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà appena sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.
- La valutazione di ciascun elemento sarà data dal coefficiente definitivo risultante dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per ciascun concorrente, il punteggio in relazione a ciascun elemento di valutazione sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato, per il coefficiente definitivo corrispondente alla valutazione formulata dalla Commissione giudicatrice.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E' comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

I calcoli per l'assegnazione dei punteggi tecnici saranno svolti fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è dato dai punti attribuiti agli elementi discrezionali (D) + i punti attribuiti agli elementi tabellari (T).

### **16.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Non deve essere presentata un'offerta economica e pertanto non è previsto il relativo punteggio. Tuttavia il sistema telematico, al fine di poter procedere nelle operazioni di gara, assegnerà a tutti i concorrenti punteggio pari a 0 (zero).

#### **Art. 17 – Commissione Giudicatrice**

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

#### **Art. 18–Svolgimento delle operazioni di gara**

La prima sessione ha luogo il giorno **17 febbraio in via telematica alle ore 10,00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### **Art. 19- Verifica Documentazione Amministrativa**

Il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **Art.20- Valutazione delle Offerte**

La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all'apertura delle offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La commissione procederà preliminarmente alla valutazione della conformità delle offerte alle prescrizioni di cui ai paragrafi 14 e 15 e alla loro ammissibilità nonché dell'ammissibilità di eventuali richieste di rettifica ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della documentazione richiesta al punto 14, da caricare a sistema nello spazio "OFFERTA ECONOMICA", e successivamente alla visualizzazione della graduatoria di gara, elaborata automaticamente dal sistema telematico secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, per la collocazione in graduatoria si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Responsabile di procedimento per la fase di gara - che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa in base agli elementi specifici indicati al paragrafo 23 che segue, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia.

### **Art. 21- Verifica di anomalia delle offerte**

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una deviazione pari o superiore al 20% dell'offerta immediatamente più alta ovvero quella successiva in graduatoria (la deviazione è riferita al punteggio riportato).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **Art. 22 – Aggiudicazione dell’Appalto e sottoscrizione della convenzione**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

- l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La sottoscrizione della convenzione avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della sottoscrizione della convenzione, l’aggiudicatario deve:

- presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice;
- nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 68, comma 5 del D.Lgs.36/2023

Ove risulti aggiudicatario un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all’art. 101 , del D.lgs. 36/2023.

Se la sottoscrizione della convenzione non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la sottoscrizione della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva sottoscrizione della convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

**Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le eventuali spese**, ove dovute, relative alla sottoscrizione della convenzione.

## **Art. 23 -Obblighi relativi alla tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Art. 24- Codice di Comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della sottoscrizione della convenzione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

#### **Art. 25 – Accesso agli Atti**

L'accesso agli atti della presente procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla Legge n. 241/1990 s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell'offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale tutelato dalla vigente normativa, egli dovrà produrre apposita **dichiarazione**, resa nelle forme del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47) e inserita nella busta “documentazione tecnico-qualitativa”, **contenente congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale**, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (es. marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale).

Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente corredata da:

- **copia firmata** della propria offerta e relativa documentazione oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali;
- **documentazione** a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la effettiva sussistenza di eventuali segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l'Amministrazione provvederà a informare il controinteressato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

## **Art. 26 – Controversie**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il TAR Umbria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **Art. 27 – Altre Informazioni**

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il D.Lgs.36/2023, il Dlgs. 209/2005 s.m.i., e le norme del Codice Civile in materia di contratti.

**Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato pena l'esclusione.**

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

**L'Ente**, inoltre, si riserva:

- la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice degli Contratti Pubblici;
- di non procedere ad aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n.36/2023;
- di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

È fatto espresso divieto di cessione del contratto.

## **Art. 28 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy), del Regolamento (UE) n. 679/2016 e delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.